

Studio Legale Ruta & Associati  
Corso Vittorio Emanuele II n. 23  
CAMPOBASSO  
rutaeassociati@pec.it

**INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO**  
**DISPOSTA DAL TAR LAZIO-ROMA, SEZIONE TERZA TER**  
**CON ORDINANZA COLLEGIALE N. 1064 DEL 24.01.2020 PUBBLICATA IL 27.01.2020**  
**NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO N. 10232/2019**  
**UDIENZA PUBBLICA 3 GIUGNO 2020**

**Nell'ambito del giudizio N. 10232/2019** introdotto dalla società Abruzzo TV srl (c.f. - p.i. 01701000661), titolare del marchio Telesirio, contro il Ministero dello Sviluppo Economico, **il Tar Lazio, sez. TERZA TER, con ordinanza n. 1064 del 24.01.2020 pubblicata il 27.01.2020**, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio "nei confronti delle imprese collocate in graduatoria con le stesse modalità indicate nelle pronunce appena ricordate, autorizzando parte ricorrente alla notificazione dell'atto introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti per pubblici proclami mediante indicazione in forma sintetica del petitum, delle censure e degli atti impugnati" da effettuarsi sul sito Internet istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico entro il termine del 28.02.2020 con onere di pubblicazione sul proprio sito istituzionale nei 20 giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

La presente notificazione per pubblici proclami, in esecuzione di quanto disposto con la predetta Ordinanza, ha quindi ad oggetto il ricorso n. 10232/2019 proposto da Abruzzo TV s.r.l. integrato da successivi motivi aggiunti. In particolare, con il ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente ha chiesto, censurandone l'illegittimità, l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti:

1. *Della interlocutoria pubblicata sul sistema SICEM del Ministero dello sviluppo economico in data 22.05.2019 con la quale la società ricorrente è stata definitivamente esclusa dalla graduatoria delle domande ammesse al contributo per l'anno 2018 delle emittenti televisive a carattere commerciale di cui al DPR 146/2017 (doc.2).*

*Di tutti gli atti alla stessa presupposti, conseguenti e/o connessi ivi inclusa la nota interlocutoria del 16.05.2019 (doc.3); la graduatoria delle domande ammesse a contributo per l'annualità 2018 ove pubblicata ed i relativi provvedimenti di approvazione di estremi sconosciuti.*

Con motivi aggiunti del 14.10.2019 la ricorrente ha quindi chiesto censurandone l'illegittimità, l'annullamento, previa sospensione: 1. Del provvedimento prot. 0060808 dell'11.10.2019 con il quale il Direttore Generale del Ministero dello sviluppo economico, a seguito il riesame disposto dal Tar Lazio con l'ordinanza n. 5655/2019, ha confermato l'esclusione di ABRUZZO TV S.r.l dalla graduatoria delle domande ammesse al contributo per l'anno 2018 delle emittenti televisive a carattere commerciale (doc. 2). Di tutti gli atti allo stesso presupposti, conseguenti e/o connessi ivi inclusa la nota prot.55549 DEL 20.9.2019 e la nota prot. 62004 del 17.10.2019 (doc.3); 2. della graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2018 delle emittenti televisive a carattere commerciale unitamente agli allegati A e B (doc.4), e del relativo decreto di approvazione prot. n. 0061059 del 14.10.2019, pubblicato in pari data (doc.5), nonché di tutti gli atti allo stesso presupposti conseguenti e/o connessi.

In entrambi gli atti, introduttivo e per motivi aggiunti la ricorrente ha chiesto anche l'ammissione nella graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2018 delle emittenti televisive a carattere commerciale.

Si precisa che la ricorrente era già stata esclusa dalle graduatorie delle emittenti televisive finanziate, sia con riferimento ai contributi per l'annualità 2016, sia con riferimento ai contributi per l'annualità 2017 ed avverso i relativi provvedimenti aveva già proposto appositi ricorsi rubricati innanzi al TAR Lazio con i nn. 13708/2018, 2229/2019. Nell'anno 2019 la ricorrente è stata esclusa anche dalla graduatoria dei contributi per l'annualità 2018, vedendosi perciò costretta a proporre nuovamente ricorso innanzi al TAR Lazio rubricato con il n. 10232/2019 ed oggetto della presente integrazione del contraddittorio.

\*\*\*

Di seguito, in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. **1064/2020** di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, si riporta una sintesi del ricorso 10232/2019 e dei successivi motivi aggiunti.

In particolare, **con il ricorso introduttivo del giudizio n. 10232/2019** la società Abruzzo TV s.r.l. titolare del marchio Telesirio, ha impugnato il provvedimento con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico l'ha esclusa dal procedimento per l'assegnazione dei contributi per l'emittenza televisiva a carattere commerciale per l'anno 2018 di cui al DPR 146/2017.

Con il primo motivo di ricorso rubricato: **"1.- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DEL D.P.R. 23/08/2017, N. 146; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DELLE PRELEGGI. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 E 10 DELLA LEGGE N. 241/90 – MOTIVAZIONE ERRONEA – ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO; VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL D.L. 91/2018, CONVERTITO IN L. 108/2018. - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 DELLA L. 241/90, SEGNOTAMENTE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA', E DELL'ART. 97 COST.; - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA, CONTRADDITTORIETA', SVIAMENTO DAL FINE PUBBLICO PERSEGUITO. - ILLEGITTIMITA' DERIVATA."** la ricorrente ha evidenziato l'illegittimità del provvedimento con il quale il Ministero, come già avvenuto per l'annualità 2016 e 2017, ha proceduto alla esclusione di Abruzzo TV in ragione della asserita strumentalità di alcune assunzioni effettuate dalla società in favore dipendenti di seguito cessati dall'impiego, evidenziando, al punto I.1., che la disposizione di cui all'art. 4 del DPR n. 146/2017 abbia un contenuto oltremodo chiaro non lasciando spazio ad una interpretazione difforme dal dato letterale che costituirebbe un'inammissibile integrazione della norma con efficacia novativa ed una violazione dei principi secondo cui *ubi lex voluit, dixit*. In particolare in alcun punto la norma prevede che i dipendenti debbano essere mantenuti in servizio per un periodo di tempo più meno lungo, ma soltanto che ove l'emittente intenda conseguire il contributo pubblico anche per l'anno 2019, gli 8 dipendenti di cui 2 giornalisti debbano aver lavorato alle dipendenze della emittente per tutto il biennio precedente (ovvero per tutto il 2017 ed il 2018) e debbano ancora essere in attività alla data di presentazione della domanda per l'annualità 2019. Dunque il dato normativo non lascia margini interpretativi e tuttavia nonostante il TAR Lazio, con ord. Coll 1904/2019, abbia accolto l'istanza cautelare su analogo motivo di ricorso (rg. N. 2229/2019 -annualità 2017), ritenendo sussistenti "*apprezzabili profili di fumus boni iuris*" l'amministrazione ha ribadito il proprio avviso anche per l'annualità 2018 affermando che essendo la *ratio legis* quella del sostegno dell'occupazione "*Il numero minimo di dipendenti e giornalisti conseguiti al momento della presentazione della domanda deve essere mantenuto nel tempo...*" e che ciò si evincerebbe "*dall'intero dettato normativo*". Così operando, tuttavia, l'amministrazione ha dato luogo ad una inammissibile operazione ermeneutica volta a suffragare la tesi della fittizietà delle assunzioni ed a giustificare un'estromissione invero illegittima reiterando precedenti provvedimenti già ampiamente censurati sul presupposto che l'interpretazione della norma, così come effettuata dal Ministero - secondo cui "*il numero minimo di dipendenti ... deve essere **mantenuto nel tempo...***" -, non solo non risulta tipizzata dalla stessa, ma ne viola la stessa formulazione letterale e teleologica oltre ad apparire finanche di **incerto significato cronologico ed altrettanto incerta applicazione concreta**, non essendo chiari i parametri temporali a fronte dei quali l'amministrazione riterrebbe ammissibili, ai fini del raggiungimento del requisito del numero minimo dei dipendenti, eventuali contratti di lavoro a tempo determinato.

Con il punto I.2. del ricorso introduttivo Abruzzo Tv ha inoltre evidenziato come il DPR 146/17 non abbia previsto alcun requisito, ai fini dell'ammissione, diverso dal numero di dipendenti presenti in organico al momento della presentazione della domanda. Numero di dipendenti che, nel caso della ricorrente, risulta pacificamente rispettato, con conseguente illegittimità del provvedimento di esclusione per insussistenza della fattispecie contestata, nonché per violazione del principio di legalità. Peraltro, il DPR 146/17 attraverso il riferimento/eccezione alla via transitoria "per le domande relative agli anni dal 2016 al 2018", consente di creare occupazione attraverso un percorso-processo graduale; infatti per le prime 3 annualità prende in considerazione il numero di occupati alla data di presentazione della domanda (non dalla data) e non prevede alcun obbligo di mantenere gli stessi dipendenti negli anni successivi, o per periodi prolungati, mentre dall'anno 2019, il nuovo parametro di ammissibilità è stato sostituito con il "numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente, fermo restando che il presente requisito dovrà essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda", ciò in quanto il regime transitorio si riferisce a requisiti da possedersi in annualità (biennio ante 2018) anteriori all'entrata in vigore del DPR 146/17 tali da richiedere una normativa speciale, limitata e pertanto destinata ad essere superata da quella ordinaria, e diversa, prevista per le annualità successive (dal 2019 in poi), per le quali è stata appunto richiesta la media degli occupati nel biennio precedente, allorquando le suddette disposizioni erano, appunto, già in vigore. Al punto I.3. del ricorso la ricorrente ha censurato lo sviamento di potere da cui risultano affetti i provvedimenti impugnati tenuto conto che l'interpretazione resa, secondo cui l'obiettivo della riforma sarebbe quello "...del sostegno all'occupazione nel settore e tale obiettivo verrebbe eluso in presenza di assunzioni di durata talmente breve da non determinare l'effettivo e stabile incremento occupazionale..." è poi smentita in fatto dalle graduatorie già pubblicate per le annualità pregresse, nelle quali le emittenti che si sono viste collocare nei primi 100 posti della graduatoria non corrispondono a quelle che vantano un maggior numero di dipendenti, bensì a quelle con il più alto punteggio conseguito sul dato auditel, dato che, tuttavia, nulla ha a che vedere con la capacità occupazionale dell'azienda e che, invero, penalizza le emittenti ubicate nelle regioni meno popolate ed avvantaggia, al contrario, indiscutibilmente le emittenti che operano in regioni densamente popolate. Al punto I.4. del ricorso la ricorrente ha contestato il difetto di motivazione dei provvedimenti, per essersi l'amministrazione limitata a rilevare sulle controdeduzioni inviate dalla ditta il 19.5.2019 "che tali controdeduzioni non sono accoglibili", senza tuttavia esplicitare le ragioni effettive di tale inaccoglibilità. Al punto I.5. la ricorrente ha quindi rilevato che ove dovesse ritenersi che il DPR 146/17 sia stato integralmente "legificato" con il d.l. 25 luglio 2018, n. 91, convertito in legge 21 settembre 2018, n. 108, il provvedimento di esclusione impugnato risulterebbe illegittimo per violazione di legge, segnatamente nella parte in cui la previsione di cui all'art. 4 del D.P.R. 23/08/2017, n. 146, se del caso trasfusa in legge, ha previsto quale requisito ai fini dell'ammissione, quello del numero di dipendenti al momento della presentazione della domanda.

Con il secondo motivo del ricorso introduttivo, rubricato: "**II.- SULLA ILLEGITTIMITA' ANCHE DERIVATA DELLE GRADUATORIE DELLE AMMESSE AI CONTRIBUTI, OVE PUBBLICATE, NELLA PARTE IN CUI NON VI E' STATA RICOMPRESA LA RICORRENTE.**" la ricorrente ha evidenziato che l'illegittima estromissione della ricorrente determina l'illegittimità derivata delle graduatorie delle domande ammesse ai contributi per l'anno 2018, ove approvate.

A seguito della camera di consiglio del 09.09.2019 la sezione terza TER del TAR Lazio, con Ordinanza cautelare n. 5655/2019: "Considerato, al primo esame consentito nella sede cautelare, che il ricorso si presenta assistito da apprezzabili profili di *fumus boni iuris*, alla luce dell'orientamento espresso dalla Sezione in analogia fattispecie (cfr. ord. 28 marzo 2019, n. 1904); Considerato in particolare che, dovendosi tener conto ex art. 4, co. 1, lett. a), d.P.R. n. 146/17 anche dei dipendenti assunti a tempo determinato, l'amministrazione se, per un verso, non sembra avere (almeno allo stato) fornito concreti elementi indicativi dell'eventuale fittizietà dei rapporti di lavoro richiamati nelle gravate determinazioni, per altro verso, avuto

*riguardo all'ipotizzata elusione dell'obiettivo del sostegno all'occupazione nel settore "in presenza di assunzioni di durata talmente breve da non determinare l'effettivo e stabile incremento occupazionale", non pare aver definito con sufficiente chiarezza le modalità di individuazione di assunzioni ad tempus "non elusive";)*" ha accolto la domanda cautelare "ai fini del riesame" **fissando la discussione del merito per il giorno 3 giugno 2020.**

Con provvedimento dell'11.10.2019 il Ministero, in asserita ottemperanza all'ordinanza cautelare citata, procedeva al riesame ribadendo l'esclusione per l'annualità 2018 non soltanto sul presupposto della presunta natura fittizia di 4 assunzioni, ma anche della non computabilità del giornalista Giuliano Gentile che, tuttavia, non era stata contestata con il provvedimento di esclusione oggetto di ricorso introduttivo.

In data 14.10.2019 è quindi stato pubblicato il decreto di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammesse a contributo per l'anno 2018 dalla quale Abruzzo TV è risultata esclusa.

In data 10.12.2019 la ricorrente ha quindi presentato motivi aggiunti al ricorso n. 10232/19.

In particolare con il primo motivo aggiunto rubricato "**1.- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DEL D.P.R. 23/08/2017, N. 146;- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DELLE PRELEGGI. - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 E 10 DELLA LEGGE N. 241/90 - MOTIVAZIONE ERRONEA - ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/90 - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 241/90 - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI AGGRAVIO DEL PROCEDIMENTO E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA'; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST.; - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO - ILLOGICITA' MANIFESTA - ELUSIONE DELL'ORD. CAUT. TAR LAZIO SEZ. TERZA TER N. 1904/2019;- ILLEGITTIMITA' DERIVATA.**" la ricorrente, al punto I.1., ha censurato il provvedimento di riesame poichè il Ministero, nonostante l'esplicito richiamo nell'Ord. Caut. n. 5655/19 alla propria precedente ordinanza caut. 28 marzo 2019, n. 1904 è ancora una volta tornato sulla presunta natura fittizia delle assunzioni effettuate da Abruzzo TV chiedendo alla società cospicua documentazione regolarmente depositata in data 30.09.2019. Secondo il Ministero tuttavia non sarebbero stati depositati i contratti di lavoro dei dipendenti in contestazione per cui, senza tali documenti, non sarebbe stato possibile "... valutare la natura e la tipologia dei relativi rapporti di lavoro", e contestando comunque, alla ricorrente, di non aver "chiarito i motivi della breve durata di tali rapporti di lavoro, limitandosi ad affermare che si tratta di rapporti di lavoro a tempo determinato che cessano automaticamente alla scadenza naturale..." e di non aver assunto altri dipendenti nel corso dell'anno, per cui il numero di dipendenti in servizio "è risultato pari a 4, quindi ben al di sotto del requisito minimo occupazionale richiesto dal DPR n.146/2017 all'art. 4, comma 1, lettera a)". Con mail inviata al Ministero in data 14.10.2019, la ditta ha segnalato di aver depositato le comunicazioni UNILAV contenenti tutti gli elementi necessari e sufficienti per poter valutare la "natura e la tipologia dei rapporti di lavoro" essendo ivi elencata specificatamente la natura e la tipologia dei rapporti di lavoro.", con conseguente strumentalità dell'obiezione volta soltanto a confermare l'esclusione della ditta sulla base di motivazioni già ampiamente riportate nel provvedimento di esclusione per l'annualità 2017 già sospeso dal TAR con ord. caut. n. 1904/2019 nell'ambito del giudizio 2229/19 ovvero la presunta fittizietà delle assunzioni suffragata, secondo il ministero, dalla mancata presentazione della domanda per il 2019. La ditta ha quindi ribadito che non si può in alcun modo convenire con l'amministrazione allorché afferma, anche nel provvedimento oggetto del presente ricorso, come già fatto nei propri precedenti provvedimenti parimenti oggetto di impugnazione e puntuale sospensione da parte di codesto TAR (cfr. ord. caut. 1904/2019 ord. caut. 5655/19) che: "E' evidente che la lettura normativa non può limitarsi al solo dato letterale, ma deve cogliere l'effettiva ratio legis che va rinvenuta proprio nel sostegno dell'occupazione che può essere realizzato sì attraverso un contratto di lavoro a tempo determinato - peraltro stipulato in prossimità della presentazione della domanda - ma che, per assicurare il raggiungimento della finalità di sostenere l'occupazione, significa anche e necessariamente dotarsi di una seria organizzazione d'impresa, laddove tale rapporto di lavoro deve quindi avere una durata apprezzabile,

che non può essere di soli 10 giorni, restandone altrimenti non solo frustrata la finalità normativa ma anche elusa la stessa ratio legis suddetta". Ed infatti, siffatta interpretazione dell'art. 4, comma 1, lettera a), del DPR n.146/17, non soltanto non risulta tipizzata dalla stessa, ma ne viola la formulazione letterale e teleologica, oltre ad apparire finanche di incerto significato cronologico ed altrettanto incerta applicazione concreta, non essendo chiaro come vada "perimetrato" il concetto di "durata apprezzabile" formulato e sostenuto dall'amministrazione. In altri termini, ove mai la società avesse tenuto assunti i suddetti dipendenti per un mese, o per un trimestre, o per un semestre, o anche per un anno, l'amministrazione avrebbe ritenuto soddisfatto il requisito (da essa coniato, ma non previsto dalla norma) della "durata apprezzabile" delle predette assunzioni? Non a caso, sul punto, il TAR adito ha già contestato all'amministrazione, nell'ord. caut. n. 5655/19, di non aver "... definito con sufficiente chiarezza le modalità di individuazione di assunzioni ad tempus "non elusive" e tale elemento resta del tutto incerto ed indefinito anche a seguito del prescritto riesame ed anche a fronte della affermazione secondo la quale in almeno un caso l'Amministrazione avrebbe individuato "...il carattere di assunzioni ad tempus "non elusive" nell'impiego nella compagine aziendale di lavoratori (dipendenti/giornalisti) assunti con contratti di lavoro ad tempus ma di durata tale da garantire un livello di occupazione stabile ..."; tale riferimento continua infatti, per la sua stessa formulazione ("durata tale da garantire") a restare del tutto generico ed indefinito e, in quanto tale, del tutto inidoneo a suffragare la tesi della fittizietà delle assunzioni effettuate da Abruzzo Tv ed a giustificare un'estromissione invero illegittima, poiché basata su un'interpretazione non solo non tipizzata dalla norma ma che ne viola la stessa formulazione letterale e teleologica oltre ad apparire finanche di incerto significato cronologico ed altrettanto incerta applicazione concreta, continuando a non essere definiti i parametri temporali a fronte dei quali l'amministrazione riterrebbe ammissibili, ai fini del raggiungimento del requisito del numero minimo dei dipendenti, eventuali contratti di lavoro a tempo determinato. Vero è che l'operazione ermeneutica posta in essere e ribadita ancora una volta dall'amministrazione a fronte di un dato letterale e sistematico inequivoco ha finito per introdurre un requisito, quello della "durata apprezzabile", non previsto dalla norma e per sua stessa definizione assolutamente indeterminato e tale da contrastare con i più comuni principi di certezza del diritto.

Con il motivo I.2. dei motivi aggiunti, la ricorrente ha poi censurato come l'amministrazione nel rendere la propria interpretazione abbia finito per confondere il dato del numero di dipendenti necessario e sufficiente ai fini dell'accesso ai contributi, con quello inerente l'assegnazione del punteggio corrispondente al numero dei dipendenti, laddove la norma del DPR 146/17 ha inteso scindere nettamente i due dati, ancorando l'accesso ai contributi ad un dato fisso (numero di dipendenti occupati alla data di presentazione della domanda) e favorendo con un punteggio maggiore le assunzioni più numerose.

Con il motivo I.3. dei motivi aggiunti la ricorrente ha posto in evidenza come l'interpretazione offerta dal Ministero della norma in questione è smentita in fatto dalle risultanze della applicazione "sul campo" della normativa che ha visto l'approvazione di graduatorie nelle quali le emittenti che si sono viste collocare nei primi 100 posti non corrispondono a quelle che vantano un maggior numero di dipendenti, bensì a quelle con il più alto punteggio conseguito sul dato Auditel che non soltanto non ha nulla a che vedere né con la capacità occupazionale dell'azienda, né con il pluralismo dell'informazione, né tantomeno con la qualità della informazione, ma che, in maniera inequivocabile, penalizza fortemente le sole emittenti ubicate nelle regioni meno popolate ed avvantaggia, al contrario, indiscutibilmente le emittenti che operano nelle regioni più densamente popolate. È il caso di "CALABRIA TV" che con soli 378,744 punti nell'AREA A, (meno di quelli che avrebbe Abruzzo TV), si trova all'ottantacinquesimo posto con 340.576,34 euro di contributo; tale importo è palesemente superiore al costo dei dipendenti e la sua posizione in graduatoria deriva prevalentemente dal punteggio Auditel, quindi non correlabile alla capacità occupazionale. Da qui anche l'eccesso di potere per sviamento che emerge palese anche dalla affermazione secondo la quale "La fattispecie oggetto dell'ordinanza del riesame decisa dal TAR per la concessione di contributi per il 2018 è

analoga a quella riscontrata per l'annualità 2017, si ritiene, quindi, che l'esame da parte di questo Ufficio non possa che essere univoco con riguardo alle domande presentate da Abruzzo TV S.r.l, per il marchio Telesirio, per la concessione del contributo per ognuna delle suddette annualità in presenza di medesime circostanze.". Trattandosi di procedimento sub iudice, infatti, l'amministrazione aveva l'obbligo di effettuare un riesame autonomo e non meramente appiattito e omologato, mentre la stessa amministrazione ammette di aver assunto quella decisione per non discostarsi da quanto già deciso.

Con il motivo I.4. dei motivi aggiunti la ricorrente ha censurato la tardività ed inammissibilità della contestazione circa la posizione del giornalista Giuliano Gentile rispetto al quale il Ministero non aveva più sollevato alcun'eccezione in sede di esclusione dalla graduatoria 2018 motivata soltanto sulla brevità delle 4 assunzioni di cui ai precedenti motivi di ricorso. La ricorrente ha in ogni caso censurato il provvedimento per aver ancora una volta confermato la non computabilità del sig. Giuliano Gentile tra i dipendenti solo l'eventuale carica di amministratore unico in capo a tale soggetto lo avrebbe potuto far ritenere non computabile tra dipendenti della società, ma il sig. Gentile non avrebbe potuto qualificarsi nella domanda di ammissione ai contributi come amministratore unico avendo infatti dimesso tale carica sin dal 15 novembre 2017, assumendo in data 7 dicembre 2017 in occasione della istituzione del consiglio di amministrazione della società, la carica di amministratore delegato con le deleghe *"nei rapporti con tutti gli enti della pubblica amministrazione"* (visura camerale), delega in forza della quale ha quindi sottoscritto, nel gennaio 2018, la domanda di ammissione al contributo.

La rinnovata composizione societaria così come dotata di un consiglio di amministrazione composto da tre membri con la sig.ra Angelini quale Presidente cui sono stati attribuiti *"tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione"* della società, la sig.ra Ricci Rossella quale vicepresidente, depone invece nel senso della piena computabilità del sig. Gentile tra i dipendenti della società essendo quest'ultimo, sin dal novembre 2017, sottoposto alle superiori decisioni del consiglio di amministrazione ed avvinto alla società da un vero e proprio vincolo di subordinazione essendo stati demandati i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in capo ad altro soggetto (ovvero in capo alla Sig.ra Angelini). Tale ruolo di *amministratore delegato* dal consiglio di amministrazione, già formalmente dichiarato dal sig. Giuliani in occasione delle controdeduzioni dell'agosto 2018 era stato da questi ribadito in occasione delle controdeduzioni del 2.11.2018 e ben poteva, comunque, essere (ri)verificato dal Ministero presso la camera di commercio dell'Aquila dove la variazione societaria era stata iscritta, con portata pacificamente dichiarativa sin dal 10.08.2018, dunque in data finanche antecedente sia al preavviso di esclusione (datato 30.10.2018) sia al provvedimento definitivo di esclusione del 17.12.2018. Ne consegue che in sede di riesame, avendo il collegio già rilevato *prima facie* la sussistenza di *fumus* in relazione alla specifica censura di ricorso, l'amministrazione avrebbe dovuto se del caso, utilmente contraddire il motivo di ricorso mentre si è limitata, di fatto, a reiterare l'esclusione sulla base di ragioni già ampiamente confutate e superate. Ne consegue la carenza di motivazione e di istruttoria sottesa al riesame e ciò anche in relazione al dato INPGI sollevato dall'amministrazione. Vero è che ciò che rileva, stante l'acclarata natura dichiarativa e non costitutiva della iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche societarie, è che INPGI abbia provveduto ad iscrivere il sig. Giuliani tra i propri assicurati.

Con il motivo I.5. del ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha rilevato che ove dovesse ritenersi che il DPR 146/17 sia stato integralmente "legificato" con il d.l. 25 luglio 2018, n. 91, convertito in legge 21 settembre 2018, n. 108, il provvedimento di esclusione impugnato risulterebbe illegittimo per violazione di legge, segnatamente nella parte in cui la previsione di cui all'art. 4 del D.P.R. 23/08/2017, n. 146, se del caso trasfusa in legge, ha previsto quale requisito ai fini dell'ammissione, quello del numero di dipendenti al momento della presentazione della domanda pacificamente rispettato dalla ricorrente.

Con il secondo motivo aggiunto rubricato **"II.- SULLA ILLEGITTIMITA' ANCHE DERIVATA DELLE GRADUATORIE DELLE IMPRESE AMMESSE AI CONTRIBUTI, NELLA PARTE IN CUI NON VI E' STATA RICOMPRESA LA RICORRENTE."**

Abruzzo Tv ha censurato anche la graduatoria definitiva medio tempore approvata con decreto direttoriale 0061059 del 14.10.2019, per illegittimità derivata nella parte in cui non vi è stata ricompresa la ricorrente.

**I CONTROINTERESSATI** inseriti nella graduatoria per l'annualità 2018 oggetto di impugnazione, nei cui confronti il TAR Lazio con l'ordinanza n. 1064/2020 ha disposto la presente integrazione del contraddittorio, sono i seguenti:

- 1 **TELENORBA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Telenorba 7
- 2 **VIDEOLINA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Videolina
- 3 **TELELOMBARDIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Telelombardia
- 4 **NAPOLI CANALE 21 SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio CANALE 21
- 5 **TELENORBA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Telenorba 8 - Teledue
- 6 **TELELOMBARDIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Antennatre
- 7 **TELECITY S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELECITY LOMBARDIA
- 8 **RADIONORBA - S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio radionorba television
- 9 **TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio ANTENNA TRE VENETO
- 10 **TELENORBA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TG NORBA 24
- 11 **TELEPADOVA SOCIETA' PER AZIONI** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEPADOVA - ITALIA 7 GOLD
- 12 **VIDEOMEDIA - S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TVA VICENZA
- 13 **TELELOMBARDIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Top Calcio 24
- 14 **T.L.T. S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TCP TELECUPOLE
- 15 **CANALE OTTO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Canale 8
- 16 **LA SICILIA MULTIMEDIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio ANTENNA SICILIA
- 17 **TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio RETE VENETA
- 18 **TRMEDIA SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TRC TELEMEDENA
- 19 **TELEVOMERO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEVOMERO
- 20 **TELECITY S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELECITY
- 21 **CANALE ITALIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio CANALE ITALIA 83
- 22 **CANALE 9 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio CANALE 9
- 23 **MULTIMEDIA SAN PAOLO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELENOVA
- 24 **TELEARENA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEARENA
- 25 **P.T.V. - PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE SOCIETA' PER AZIONI** in persona del l.r.p.t. per il marchio PRIMOCANALE
- 26 **ESPANSIONE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio ESPANSIONE TV
- 27 **LI.RA. - S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio LIRATV
- 28 **TELECOLOR INTERNATIONAL T.C.I. S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELECOLOR
- 29 **TELECOLOR SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELECOLOR NEWS
- 30 **TELERADIO REGIONE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio VIDEOREGIONE
- 31 **TELELUNA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TV LUNA
- 32 **EDITRICE T.N.V. S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELENUOVO
- 33 **TRMEDIA SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEREGGIO
- 34 **TELERADIODIFFUSIONI BERGAMASCHE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio BERGAMO TV
- 35 **RETE 7 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio E' TV
- 36 **PUBBLIMED S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TRM TELERADIO DEL MEDITERRANEO
- 37 **TV - CENTRO MARCHE - S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TV CENTRO MARCHE

- 38 **STUDIO TV 1 NEWS S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio CREMONA1
- 39 **RTV 38 S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio RTV38
- 40 **TELETUTTO BRESCIASETTE S.R.L. IN BREVE "TELETUTTO S.R.L."** in persona del l.r.p.t. per il marchio TT - TELETUTTO
- 41 **SESTARETE & RETE 8 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio 7 GOLD
- 42 **TELE UNIVERSO SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE UNIVERSO
- 43 **RADIO VIDEO CALABRIA 99 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio VIDEO CALABRIA
- 44 **T.G.S. TELEGIORNALE DI SICILIA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TGS Telegiornale di Sicilia
- 45 **OTTO PRODUCTION S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio OTTO CHANNEL
- 46 **TELEQUATTRO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEQUATTRO
- 47 **INCREMENTO FINANZIARIO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE A
- 48 **IL GELSOMINO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio ITALIA 7
- 49 **RADIO TV PARMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio TV PARMA
- 50 **TRM NETWORK S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TRM H24
- 51 **TELE BARI** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEBARI
- 52 **R.V.M. S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio VIDEO MEDITERRANEO
- 53 **TELE RENT S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Tele Rent 7 gold
- 54 **FONDAZIONE VOCE DI PADRE PIO** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELERADIO PADRE PIO
- 55 **CANALE 50 S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio 50CANALE
- 56 **TELEMONTEGIOVE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio LAZIO TV
- 57 **MASTERMEDIA CLUB S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio STUDIO 100 TV
- 58 **"TELE VIDEO SOMMA S.R.L." CHE AGIRA' SOTTO IL MARCHIO "PRIMA TV"** in persona del l.r.p.t. per il marchio PRIMATIVVU' 2
- 59 **GOLD TV S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio GOLD TV
- 60 **RETE 8 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio RETE 8
- 61 **TELE CAPRI S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELECAPRI
- 62 **RETE SETTE S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio RETESETTE (RETE 7)
- 63 **TELEGRANDUCATO DI TOSCANA SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio GRANDUCATO TV
- 64 **TELELOMBARDIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Videogruppo
- 65 **TRIVENETA SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TV7 TRIVENETA NETWORK
- 66 **FONDAZIONE ARTIGIANI DELLA PACE** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEPACE
- 67 **GRUPPO ADN ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE** in persona del l.r.p.t. per il marchio CALABRIA TV
- 68 **TELEFRIULI SPA** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEFRIULI
- 69 **NOI TV S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio NOITV SRL
- 70 **TELETRURIA 2000 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio teletruria
- 71 **TELEMAREMMA SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TV9
- 72 **GTV S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELESANTERNO
- 73 **OPERAZIONI IMPRENDITORIALI SRL IN SIGLA "OP.IM. SRL"** in persona del l.r.p.t. per il marchio RTTR
- 74 **GRUPPO EDITORIALE TRENINO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TRENINO TV
- 75 **TRMEDIA SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TRC BO (VMT3 S & C)
- 76 **ROSENGARTEN S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio VIDEO BOLZANO 33
- 77 **TV LIBERA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TVL
- 78 **RADIO TELE INTERNATIONAL S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio R.T.I.

- 79 **TOSCANA TV S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TOSCANA TV
- 80 **TELEUNICA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio UNICA LECCO
- 81 **R.E.I. - S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELESTENSE
- 82 **TELEUROPA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TEN
- 83 **PUBBLISOLE S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEROMAGNA
- 84 **UMBRIA TELEVISIONE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio UMBRIA TV
- 85 **CANALE DIECI S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio canale 10
- 86 **TELEBELLUNO - S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Telebellunodolomiti
- 87 **MEDIA ONE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE ONE
- 88 **RETE KALABRIA - S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio LAC
- 89 **SO.G.E.P. SRL SOCIETA' GESTIONI EMITTENTI PRIVATE SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELESVEVA
- 90 **TELE DEHON S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEDEHON
- 91 **TELELIBERTA' - SOCIETA' PER AZIONI** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELELIBERTA'
- 92 **R.E.I. CANALE 103 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio REI TV
- 93 **RETE 55 EVOLUTION S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio R55
- 94 **TELEMANTOVA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEMANTOVA
- 95 **T.A. FORMAT S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELERAMA
- 96 **RADIO TELE MOLISE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEMOLISE
- 97 **CANALE MARCHE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio E'TV MARCHE
- 98 **TELEISCHIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEISCHIA
- 99 **TELENORD - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELENORD
- 100 **TVR TELEITALIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TVR TELEITALIA 7 GOLD
- 101 **R.B.1 TELEBOARIO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TB TELEBOARIO
- 102 **CANALE 7 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio CANALE 7
- 103 **RETE SUD S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio RETE SUD
- 104 **GTV AUDIOVISIVI SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio EUROPA TV
- 105 **R.T.P.RADIO TELEVISIONE PELORITANA SRL ABBREV. R.T.P. S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio RTP
- 106 **OFELIA COMUNICAZIONI S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio SESTARETE
- 107 **TV PRATO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TVP
- 108 **SARDEGNA TV S.R.L. - IN CONCORDATO PREVENTIVO** in persona del l.r.p.t. per il marchio SARDEGNA1
- 109 **T.C.S. TELE COSTA SMERALDA S.P.A. ED IN FORMA ABBREVIATA T.C.S. S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio t.c.s. tele costa smeralda
- 110 **RADIO GUBBIO S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TRG
- 111 **RETE ORO -SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio RETE ORO
- 112 **BEACOM S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio SESTA RETE
- 113 **IRPINIA TV S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Irpinia tv
- 114 **ULTIMA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio ULTIMA TV
- 115 **INIZIATIVE EDITORIALI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio ICARO TV
- 116 **AGEBAS - S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio LA NUOVA TV
- 117 **ACCADEMIA DI PROFESSIONI E CULTURA EUROPEA S.R.L. (ABBREVIATO: P.C.E. S.R.L.)** in persona del l.r.p.t. per il marchio ONDA TV
- 118 **GRP MEDIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio GRP TELEVISIONE

- 119 **CANALE 85 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio ANTENNA SUD
- 120 **PRIMANTENNA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio PRIMANTENNA
- 121 **T.E.F. - S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TEF CHANNEL
- 122 **TELEREGIONE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEREGIONE COLOR
- 123 **TELE VCO 2000 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio VCO AZZURRA TV
- 124 **RETESOLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA "RETESOLE SRL"** in persona del l.r.p.t. per il marchio RETESOLE
- 125 **CENTRO PRODUZIONE SERVIZI SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio SUPERNOVA
- 126 **TV1 SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TV1
- 127 **CANALE 85 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio CANALE 85
- 128 **WITEL S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio INFO MEDIA NEWS
- 129 **TELERADIO SCIACCA SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TRS - TELE RADIO SCIACCA
- 130 **NETTUNO TV S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio NETTUNO TV
- 131 **TVP ITALY S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio VERA TV
- 132 **TOPTTEL SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio CANALEZERO
- 133 **RETESOLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA "RETESOLE SRL"** in persona del l.r.p.t. per il marchio RETESOLE
- 134 **EUROPEAN BROADCASTING COMPANY S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEMOLISE DUE
- 135 **TELEREGIONE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEREGIONE
- 136 **PLURISERVICES S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE A1 CORIGLIANO
- 137 **ALTO ADIGE TV S.R.L. OVVERO IN LINGUA TEDESCA SUEDTIROL TV GMBH** in persona del l.r.p.t. per il marchio ALTO ADIGE TV (EX STNN)
- 138 **ON AIR SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio YOUTVRS
- 139 **MEDIACOM S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio AMICA 9 TV
- 140 **TELE SARDEGNA S.R.L. (ABBREV.: T.S. S.R.L.)** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELESARDEGNA
- 141 **TELEFOGGIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEFOGGIA
- 142 **ABRUZZIA SOCIETA' A RERSPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio LAQTV
- 143 **IMPERIA TV SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio IMPERIA TV
- 144 **WINN V. & O. COMMUNICATION S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Antenna10
- 145 **TV OGGI - S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TV OGGI CINEMA
- 146 **ESPERIA TV S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio ESPERIA TV SRL
- 147 **MULTI MEDIA COOP. SOC. COOP. A.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEAMBIENTE ABRUZZO
- 148 **VOXSON TV S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TVR VOXSON
- 149 **TRIVENETA SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TV7 TRIVENETA FRIULI VENEZIA GIULIA
- 150 **MEDIA - SOCIETA' COOPERATIVA** in persona del l.r.p.t. per il marchio Telemia
- 151 **TELEPAGANI NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio TPN
- 152 **TELESETTELAGHI S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELESETTELAGHI
- 153 **PIRENEI - S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio VIDEO NOVARA
- 154 **DELTA TV S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio DELTA TV
- 155 **VIDEOTOLENTINO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio VIDEOTOLENTINO
- 156 **ROSI SRL SEMPLIFICATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio Canale 8
- 157 **FIN TELEVISION S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE P
- 158 **TELE SOL REGINA SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE SOLREGINA

- 159 TLA TV S.R.L. DI ABBANEO LUISA in persona del l.r.p.t. per il marchio PRIMO K
- 160 TLT MOLISE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA in persona del l.r.p.t. per marchio TLT MOLISE 1
- 161 TELE RADIO STUDIO 5 REGIONE PUGLIA S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio studio 5
- 162 NEW CIAK TELESUD S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio CIAK TELESUD
- 163 ARCA PUGLIA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA in persona del l.r.p.t. per il marchio SHARING TV
- 164 S.T.V. SRL in persona del l.r.p.t. per il marchio STV
- 165 TELE A 57 S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE A 57
- 166 G.S.G. GROUPE SPACE GLOBE MITTELEUROPA S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio tm

\*\*\*

**La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione TERZA TER del TAR LAZIO-ROMA, n. 1064/2020 del 24.01.2020, pubblicata il 27.01.2020 resa nell'ambito del giudizio RG.n. 10232/2019, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso e dei successivi motivi aggiunti da parte dei controinteressati.**

**Campobasso, li 27/02/2020**

**Avv. Margherita Zezza  
Avv. Massimo Romano  
Avv. Giuseppe Ruta**